

**Comune di CERVA**

**Provincia di CATANZARO**

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 10 del 28/05/2014**

**INDICE**

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1 -</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<b>Art. 2 -</b>	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 3 -</b>	<i>Soggetto attivo</i>	
<b>Art. 4 -</b>	<i>Componenti del tributo</i>	
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU</b>	
<b>Art. 5 -</b>	<i>Presupposto e norma di rinvio</i>	
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI</b>	
<b>Art. 6 -</b>	<i>Presupposto e norma di rinvio</i>	
	<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI</b>	
<b>Art. 7 -</b>	<i>Presupposto e norma di rinvio</i>	
	<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<b>Art. 8 -</b>	<i>Norma di rinvio</i>	
<b>Art. 9 -</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di CERVA (CZ), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2

#### PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3

#### SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di CERVA (CZ) per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ART. 4

#### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo IUC si articola in due componenti:
  - **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - **la componente servizi**, articolata a sua volta:
    - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ART. 5

#### PRESUPPOSTO E NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
4. Per la disciplina regolamentare del tributo IMU si rinvia alle norme dello specifico e separato regolamento.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **ART. 6 PRESUPPOSTO E NORMA DÌ RINVIO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI è rinviata alle norme dello specifico e separato regolamento.

### **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **ART. 7 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. La disciplina del Tributo comunale per i Servizi Indivisibili TASI è rinviata alle norme dello specifico e separato regolamento.

### **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **ART. 8 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.